

Prot. n. 9464/20  
DEPOSITATO  
IL 24/11/2020



## ***Tribunale di PESCARA***

### **PROTOCOLLO SULLO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021**

**visto** il D.L. n. 137 del 28.10.2020 recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

**visto** il D.P.C.M. del 24.10.2020;

**visto** il D.L. n. 149 del 9.11.2020;

**considerato** che l'art. 23 del D.L. n. 137/2020, pubblicato in pari data, pur prevedendo che le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal Pubblico Ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, esclude l'applicabilità di dette disposizioni alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti nonché alle discussioni di cui agli artt. 441 e 523 c.p.p. e, *salvo che le parti vi consentano*, alle udienze preliminari e dibattimentali;

**considerato** che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 4.11.2020 (*"Emergenza Covid – linee guida agli uffici giudiziari"*) ha, tra le varie disposizioni, invitato i magistrati ad organizzare *"la trattazione di procedimenti in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24.10.2020"*;

^^^^^

**ritenuta** prioritaria l'esigenza di contenere il rischio di contagio in conseguenza degli inevitabili assembramenti di persone che di regola accompagnano le udienze dibattimentali e camerali;

**rilevato** che l'organizzazione attuale dei ruoli di udienza (dibattimentale e camerale) utilizza di regola due distinte modalità, ovvero la fissazione dei processi ad orario fisso ovvero secondo fasce di un'ora;

**considerata** l'impossibilità, allo stato attuale, procedere a rinvii fuori udienza dei processi programmati in relazione alla presenza ridotta di personale amministrativo conseguente a controlli sanitari in atto ed al lavoro in *smart working*;

**tenuto conto**, sulla base dell'andamento dell'attività svolta nelle udienze successive alla ripresa del periodo feriale, che si registrano significative assenze dei testi (giustificate dalla difficoltà di spostamenti da aree territoriali diverse dal capoluogo);

**tutto ciò premesso, si conviene quanto segue**

1. Ciascun giudice farà in modo di rispettare gli orari in precedenza fissati e, ove non ne sia possibile il rispetto (per il prolungamento dell'attività istruttoria programmata), avrà cura di rinviare direttamente in udienza all'orario stabilito (o all'inizio della fascia oraria) i processi che non possano essere tenuti o comunque i processi per i quali siano pervenute istanze di rinvio per impedimenti delle parti.
2. Analoghe modalità di rinvio saranno adottate per i processi per i quali siano pervenute giustificazioni in relazione a restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione ad isolamento fiduciario di testimoni, consulenti, periti o imputati di procedimento connesso, per i quali l'art. 24 D.L. 9.11.2020 n. 149 prevede la sospensione dei termini di prescrizione e dei termini di cui all'art. 303 c.p.p..
3. I difensori si impegnano a comunicare tempestivamente l'insorgenza dell'impedimento personale o dei propri assistiti, trasmettendo via PEC ([depositoattipenali.procura.pescara@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.pescara@giustiziacert.it)) l'istanza di rinvio alle cancellerie ed al P.M..
4. I processi già calendarizzati nelle *udienze dibattimentali* riguardanti *più di 4 imputati per i processi monocratici e più di 10 imputati per i processi collegiali*, salvo i processi per i quali sono state adottate specifiche misure per assicurare il distanziamento nei termini previsti dalla normativa (da ultimo il D.P.C.M. del 24.10.2020), saranno rinviati a data successiva al 31.1.2021. In tali casi il rinvio sarà disposto in udienza, con la presenza di unico difensore fiduciario o, in mancanza del difensore di ufficio.
5. I processi già calendarizzati nelle *udienze preliminari o camerali davanti al GIP-GUP* riguardanti *più di 10 parti private* desumibili dall'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o camerale (imputati, difensori, persone offese), salvo i processi per i quali sono state adottate specifiche misure per assicurare il distanziamento nei termini previsti dalla normativa (da ultimo il D.P.C.M. del 24.10.2020), saranno rinviati a data successiva al 31.1.2021. Anche in tali casi il rinvio sarà disposto in udienza, con la presenza di unico difensore fiduciario o, in mancanza, del difensore di ufficio.
6. Ove si debba necessariamente trattare *processo prioritario o comunque ritenuto indifferibile* - davanti al GIP-GUP o in sede dibattimentale dinnanzi al giudice monocratico – che riguardi *imputati detenuti*, per i quali non sia possibile disporre la traduzione per ragioni sanitarie, ovvero *processo con numero di parti superiori a quelle sopraindicate*, il giudice, dandone preventivo avviso ai difensori, potrà utilizzare l'aula n. 1 (dotata di impianto di videoconferenza ministeriale), avendo cura, prima della fissazione della data di udienza, di comunicare tale dislocazione al direttore della cancelleria penale per consentire la programmazione dell'attività da svolgere in detta aula.
7. L'accesso in Tribunale dei difensori e delle parti avverrà solo in coincidenza dell'orario fissato per la trattazione del processo.
8. L'attività in *udienza*, che avverrà *a porte chiuse* ai sensi dell'art. 472 co. 3° c.p.p. ed in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 137/2020, dovrà comunque essere svolta adottando

*cautele per evitare assembramenti* previste nel protocollo sottoscritto in data 5.5.2020.

^^^^

Le parti convengono, inoltre, fino al 31.1.2021 e ferma restando una più specifica regolamentazione conseguente alle disposizioni di cui all'art. 24 D.L. 28.10.2020, al fine di ridurre l'accesso agli sportelli di cancelleria, fermo restando il ricorso alla prenotazione *on line* dell'accesso nei termini oggetto di precedente regolamentazione, sulla **possibilità del deposito via PEC** attraverso l'unico indirizzo depositoattipenali.tribunale.pescara@giustiziacert.it (facendo precedere l'oggetto dalla indicazione dell'ufficio di destinazione dibattimento o ufficio GIP-GUP) dei seguenti atti:

- istanze riguardanti *misure cautelari personali e reali in corso*;
- istanze di *rinvio dell'udienza per legittimo impedimento*.
- *richieste di rito speciale* (abbreviato, messa alla prova, oblazione, patteggiamento corredato dal parere del P.M.);
- *liste testimoniali*;
- *nomine fiduciarie*.

Sarà buona norma, alla prima udienza utile, depositare anche l'originale della richiesta di rito speciale e della nomina fiduciaria trasmesse via PEC.

Per la Procura della Repubblica restano in vigore i provvedimenti organizzativi già emanati per il deposito via PEC degli atti.

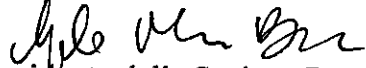
~~~~~

I sottoscrittori si impegnano a monitorare gli effetti delle disposizioni del presente protocollo per consentire una rivalutazione tempestiva delle disposizioni anche in relazione all'evoluzione dell'epidemia. In ogni caso, ogni trenta giorni dall'inizio dell'esecutività delle disposizioni convenute si svolgerà una riunione *on line* per le valutazioni del caso.

**Il Presente protocollo sostituisce integralmente il protocollo avente il medesimo oggetto, sottoscritto in data 13.11.2020.**

Pescara, 19 novembre 2020

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Angelo Mariano Bozza

  
Il Presidente della Sezione Penale  
Dott.ssa Maria Michela Di Fine

Il Presidente della Camera Penale  
Avv. Vincenzo Di Girolamo



Il Procuratore della Repubblica F.F.  
Dott.ssa Annarita Mantini

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine  
Avv. Giovanni Di Bartolomeo

Il Presidente dell' A.D.U.  
Avv. Stefano Sassano

